

COMUNE DI ROIO DEL SANGRO
PROVINCIA DI CHIETI

66040

e-mail: comunediroiodelsangro@Virgilio.it

Tel. 0872/948142

C.C.P. 10706661

Cod. Fisc. 8100301 069 1

P. IVA 0147174 069 4

Fax 0872/948566

I.M.U. ANNO 2020
AVVISO AI CONTRIBUENTI

Il giorno 16 Giugno 2020 scade il termine per il pagamento della prima rata dell'Imposta Municipale Propria (**I.M.U.**).

Importanti novità sono state introdotte con la legge n. 160 del 27.12.2020 (legge di bilancio).

In particolare, ai sensi dell'art. 1 – comma 738 – della legge n. 160/2019, dall'anno 2020 è stata eliminato il tributo per i servizi indivisibili (TASI) per cui da tale annualità nulla è più dovuto a tale titolo.

Peraltro, dall'anno 2020, la TASI è stata unificata con l'IMU, per cui i contribuenti sono tenuti a versare tale imposta in base alle nuove aliquote che saranno deliberate, a valere per l'anno 2020, entro il termine del 31 luglio, previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Alla luce di tali nuove disposizioni ed ai sensi dell'art. 1 – comma 762 – della legge n. 160/2019, in sede di prima applicazione della nuova IMU, i contribuenti entro il 16 giugno 2020 debbono versare la prima rata per un importo corrispondente alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Con il pagamento della seconda rata prevista per il 16.12.2020 sarà possibile effettuare il conguaglio in base alle aliquote deliberate entro il 31 luglio.

Per l'applicazione del tributo possono essere prese in considerazione anche le norme contenute nel regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 28.09.2012 in quanto compatibili con il nuovo quadro normativo.

Si precisa che la legge n. 160/2019 – art. 1 – commi dal 739 a 783 – ha innovato la disciplina dell'IMU che comunque si pone in linea di continuità con il precedente regime in quanto ne costituisce una mera evoluzione normativa.

Con la nuova regolamentazione dell'IMU non è stata riproposta l'agevolazione riconosciuta ai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, i quali non possono più beneficiare dell'assimilazione ad abitazione principale di una ed una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Pertanto, dall'anno 2020 i cittadini iscritti all'AIRE già beneficiari della suddetta agevolazione sono tenuti a versare l'IMU.

Roio del Sangro, lì 28.05.2020

IL SINDACO
F.to SABATINO RAMONDELLI